

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 febbraio 2025, n. 015/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per la realizzazione di progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani, in attuazione dell'articolo 28 bis, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2023, n. 109.

- Art. 1 Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 2 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 3 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 4 Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 5 Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 6 Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 7 Sostituzione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 8 Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 9 Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 10 Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 11 Modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 12 Modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 13 Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 14 Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 109/2023
- Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2023, n. 109 (Regolamento in materia di incentivi annuali per la realizzazione di progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani, in attuazione dell'articolo 28 bis, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) è sostituita dalla seguente:

- <<a) avere tra i propri scopi statuari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<, fatto salvo il comma 4>> sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: <<ovvero alla percentuale inferiore al 100 per cento, come calcolata ai sensi dell'articolo 20, comma 6>> sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 3, le parole: <<di procuratore del richiedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<di procuratore del richiedente o di altro soggetto legittimato ai sensi del comma 4>>;
b) alla lettera e) del comma 3, le parole: <<procura redatta>> sono sostituite dalle seguenti: <<procura o di altro atto redatti>>;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del richiedente, è altresì allegata copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante del richiedente a presentare e sottoscrivere la domanda di contributo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della procura generale o speciale del legale rappresentante del richiedente a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni. L'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda è redatto secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente con firma autografa o digitale. Qualora l'atto di

procura sia sottoscritto con firma autografa, è corredato dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 109/2023, dopo le parole: <<generale o speciale>> sono inserire le seguenti: <<o di altro atto che la legittima ai sensi dell'articolo 14, comma 4>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. I commi 6 e 8 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 sono abrogati.

Art. 6

(Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 è sostituito dal seguente:

<<4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del beneficiario, è altresì allegata copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante del beneficiario a presentare e sottoscrivere la rendicontazione e le relative dichiarazioni, ovvero copia della procura generale o speciale del legale rappresentante del beneficiario a favore del soggetto firmatario della rendicontazione e delle relative dichiarazioni. L'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della rendicontazione è redatto secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario con firma autografa o digitale. Qualora l'atto di procura sia sottoscritto con firma autografa, è corredato dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del beneficiario.>>.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione è presentata al Servizio ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto munito di procura o di altro atto che lo legittima ai sensi dall'articolo 23, comma 4, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine stabilito nel decreto di concessione dell'incentivo.

2. Il termine di rendicontazione stabilito nel decreto di concessione dell'incentivo può essere prorogato una sola volta e per un massimo di centottanta giorni su richiesta motivata presentata prima della sua scadenza.

3. In caso di mancato rispetto del termine di cui ai commi 1 e 2, il Servizio fissa un nuovo termine per la presentazione della rendicontazione.

4. La mancata presentazione della rendicontazione entro il termine fissato ai sensi del comma 3, comporta la revoca del contributo.>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 le parole: <<dell'articolo 32>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 30>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 è sostituito dal seguente:

<<1. Qualora dalla documentazione presentata a rendiconto emerga una variazione progettuale non comunicata ai sensi dell'articolo 29, la commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
- b) al comma 2, le parole: <<, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'articolo 20, comma 6, lettere b) e c), qualora inferiore,>> sono soppresse.

Art. 11

(Modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 le parole: <<lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA">> sono sostituite dalle seguenti: <<marchio collettivo "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA">>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 è sostituito dal seguente:

<<3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 20 per cento, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, comportano la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 109/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c), le parole: <<comma 1;>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3;>>;
- b) alla lettera f), le parole: <<, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'articolo 20, comma 6, qualora inferiore,>> sono soppresse;
- c)¹ alla lettera g), le parole: <<, lettera b)>> sono soppresse.

Art. 14

(Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 109/2023)

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 109/2023 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

¹ Le parole <<b)>> devono correttamente leggersi come <<c)>>.

<<ALLEGATO A

(RIFERITO AGLI ARTICOLI 19 E 20)

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani				
CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI		
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100				
1	CAPACITÀ DEL SOGGETTO DI ATTRARRE FINANZIAMENTI PER PROGETTI CULTURALI E ARTISTICI (COMPRESSE LE EROGAZIONI LIBERALI RICONOSCIUTE QUALI ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019)	PUNTI 12	FINANZIAMENTI RICEVUTI DAL SOGGETTO PROPONENTE NEL TRIENNIO SOLARE PRECEDENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	
			NESSUN FINANZIAMENTO	PUNTI 0
			FINANZIAMENTI DA PRIVATI (ES AZIENDE, FONDAZIONI BANCARIE)	PUNTI 1
			FINANZIAMENTI PUBBLICI	PUNTI 2
			FINANZIAMENTI PER I QUALI È STATO CONCESSO IL CONTRIBUTO NELLA FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 5
FINANZIAMENTI PUBBLICI CON FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA (ANCHE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE) E/O DA ALTRI ORGANISMI STRANIERI/INTERNAZIONALI	PUNTI 4			
2	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE (FONDI PROPRI, FONDI DEI PARTNER, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI, ENTRATE GENERATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)	PUNTI 8	APPORTI DI FONDI AL PROGETTO, DIVERSI DA CONTRIBUTO REGIONALE, IN % RISPETTO AL CONTRIBUTO RICHIESTO	
			Apporto di fondi fino al 10%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 10% fino al 20%	PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 30%	PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 35%	PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 35% e fino al 40%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 45%	PUNTI 5
			Apporto di fondi oltre il 45% e fino al 50%	PUNTI 6
Apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	PUNTI 7			
Apporto fondi oltre il 60%	PUNTI 8			
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100				
1	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0	

	OUTPUT DEL PROGETTO (PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO, TESTI, PRODOTTI MUSICALI, MULTIMEDIALI, AUDIOVISIVI, NONCHE' LORO FRUIBILITA' ALL'ESTERNO)		bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
2	VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'IMPATTO ARTISTICO E CULTURALE DEL PROGETTO, ANCHE INTESA IN TERMINI DI INNOVATIVITÀ, SPERIMENTAZIONE E ORIGINALITÀ	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 3
			medio bassa	PUNTI 6
			media	PUNTI 9
			medio alta	PUNTI 12
			alta	PUNTI 15
3	CONGRUENZA DELLE ATTIVITÀ E DEL QUADRO FINANZIARIO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO, COME ESPRESSI NEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
4	COMPETENZA ED ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16/2014, INTESA ANCHE QUALE CAPACITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE/ASSOCIAZIONE	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
5	PIANO DI COMUNICAZIONE/PROMOZIONE DEL PROGETTO RIFERITO AI MEZZI PREVISTI (COMUNICAZIONE VIA WEB, SU SITO INTERNET "DEDICATO" O SU PORTALE DELL'ENTE PROPONENTE E/O SUI SOCIAL NETWORKS; PASSAGGI PROMOZIONALI SU EMITTENTI RADIO/TV E SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI, DIRETTE STREAMING, RIVISTE SPECIALIZZATE ETC.).	PUNTI 5	nessuno	PUNTI 0
			basso	PUNTI 1
			medio basso	PUNTI 2
			medio	PUNTI 3
			medio alto	PUNTI 4
			alto	PUNTI 5
6	COMPLETEZZA DEL PROGETTO IN RELAZIONE AGLI AMBITI TEMATICI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16/2014	PUNTI 15	bassa	PUNTI 3
			medio bassa	PUNTI 6
			media	PUNTI 9
			medio alta	PUNTI 12
			alta	PUNTI 15
7	COMPOSIZIONE E QUALITÀ DELL'APPORTO DEL PARTENARIATO IN RELAZIONE AL NUMERO, NATURA, RUOLO E PESO DEI PARTNER NELLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE, IN COERENZA CON IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 2
			medio bassa	PUNTI 4
			media	PUNTI 6
			medio alta	PUNTI 8
			alta	PUNTI 10
8	COINVOLGIMENTO ATTIVO DI GIOVANI NELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO (ANCHE ATTRAVERSO SELEZIONI, CONCORSI, O CON OFFERTA DI OCCASIONI DI STUDIO, RICERCA, RESIDENZA, CONFRONTO CON ARTISTI PROFESSIONISTI, ETC..)	PUNTI 15	nessuno	PUNTI 0
			basso	PUNTI 3
			medio basso	PUNTI 6
			medio	PUNTI 9
			medio alto	PUNTI 12
			alto	PUNTI 15
9	CAPACITÀ DELL'INIZIATIVA DI ESSERE PORTATRICE DI STIMOLI ALL'INCLUSIVITÀ SOCIALE, CON IL FINE DI AMPLIARE, ESTENDERE E VALORIZZARE LA CULTURA DELLA DISABILITÀ, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, LA SCELTA DEI TEMI TRATTATI, O LA FRUIBILITÀ DELLE INIZIATIVE DA PARTE DI PUBBLICO DIVERSAMENTE ABILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2022	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO**PUNTI 100****LEGENDA:**

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

>>